



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3308/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3726/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 26 giugno 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 3726/TFNSVE/2025-2026, 3726 - Ricorso proposto dalla società Città di Anagni Calcio (949199) contro la società Anitrella (2280) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori Pappalardo Simone (5645511), Remolo Mario (2278390), Capodanno Francesco (6919464), Colagiovanni Federico (2001520), Di Mauro Francesco (6857110), Silvestri Mirko (5592573) e dei premi di tesseramento relativi ai calciatori Colagiovanni Federico (2001520) e Fioretti Daniele (2590983)

In data 19 maggio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori PAPPALARDO SIMONE (5645511), REMOLO MARIO (2278390), CAPODANNO FRANCESCO (6919464), COLAGIOVANNI FEDERICO (2001520), DI MAURO F.SCO (6857110), SILVESTRI MIRKO (5592573) e premi di tesseramento relativi ai calciatori COLAGIOVANNI FEDEREICO (2001520) e FIORETTI DANIELE (2590983).

All'udienza odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, atteso che manca in atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte, lo dichiara inammissibile.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai